



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n°164 del 14 Maggio 2024

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 13 Maggio 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-----------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO N. 77 della Società A.S.D. SALINE JONICHE CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 2 maggio 2024 (squalifica per QUATTRO gare effettive a carico del calciatore MALLIMACI Antonio).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

- che con reclamo trasmesso con pec in data 3/5/2024, la società A.S.D. Saline Joniche Calcio ha impugnato il deliberato del Giudice Sportivo in oggetto, pubblicato sul C.U. del 2/5/2024;
- che il reclamo, relativo alla gara di play off del campionato di seconda categoria girone E, S.S.D. Rizziconi – A.S.D. Saline Joniche Calcio del 20/04/2024, è soggetto ai c.d. termini abbreviati di cui al C.U. n.157/A F.I.G.C. per la Stagione Sportiva 2023/2024;
- che non risulta la presentazione del preannuncio di reclamo che, unitamente al contributo, la società avrebbe dovuto inoltrare a mezzo pec entro le ore 24,00 del 2/5/2024, giorno di pubblicazione del C.U. contenente il provvedimento impugnato;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 78 della Società A.S.D. DOMINANTE FOOTBALL CLUB 2003

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n° 46 del 30 Aprile 2024 (punizione sportiva della perdita della gara Torneo Amatori A.S.D. Dominante Football Club 2003 – Pol. D. Limbadi Calcio con il punteggio di 0-3, ammenda di € 150,00 più diffida).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

- che la Società reclamante, previo preannuncio di reclamo trasmesso in data 02/05/2024 anche alla controparte, ha impugnato il deliberato in oggetto con reclamo depositato presso la segreteria di questa corte e trasmesso alla controparte con pec del 07/05/2024;
- che a norma dell'art. 76 del C.G.S. comma 3 *"Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare"*;
- che pertanto il reclamo in oggetto è inammissibile perché proposto oltre il termine perentorio di 5 gg. dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, sul C.U. n. 46 del 30/04/2024;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N. 79 della Società A.S.D. ACRI ACADEMY

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 163 del 9 maggio 2024 (squalifica per QUATTRO gare effettive a carico dei calciatori CONFORTI Thomas Angelo, LAMIRATA Andrea, PALUMBO Salvatore).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RITENUTO

- che il provvedimento del Giudice Sportivo si fonda sul rapporto del commissario di campo che ha trascritto frasi ingiuriose proferite nei confronti dell'arbitro dai tre calciatori squalificati, identificati con precisione attraverso il numero di maglia;
- che l'art. 61 comma 1 CGS prevede che *"i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"*, e il rapporto in esame, che costituisce prova privilegiata, non contiene elementi incoerenti e/o contraddittori tali da far dubitare sulla fondatezza dell'addebito, per cui le argomentazioni addotte in tal senso da parte ricorrente non sono condivisibili;
- che il Giudice Sportivo ha applicato la sanzione minima edittale prevista dal C.G.S. all'art.36 comma 1, lett. A, in caso di condotta ingiuriosa o irraguardosa nei confronti del direttore di gara, e che a parere di questa Corte non sussistono le adeguate motivazioni che possono giustificare la diminuzione della sanzione, invocate dalla reclamante a norma dell'art.13 comma 2 C.G.S.;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele DanieleIL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi